

Piano triennale di avvio per la Prevenzione della Corruzione (ex Legge n. 190/2012)

Anni 2014-2016

Approvato con Delibera del Direttore Generale n. _____ del _____
In vigore dal 31 gennaio 2014

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	3
Paragrafo 1 – Premessa	3
Paragrafo 2 – Contenuto e finalità del Piano	4
Paragrafo 3 – Classificazione delle attività e organizzazione dell’A.Re.M.	5
Paragrafo 4 – Gestione del rischio	6
TITOLO II – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	7
Paragrafo 5 – Soggetti addetti al controllo e alla prevenzione della corruzione	7
Paragrafo 6 – Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione	9
6.1 – Rinvio alla tabella – Allegato n. 1 - di analisi del rischio	9
6.2 – Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti	9
6.3 – Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	9
6.4 – Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	10
6.5 – Obblighi di informazione	10
6.6 – Codice di comportamento	10
Paragrafo 7 – Formazione del personale	11
Paragrafo 8 – Obblighi di trasparenza	11
TITOLO III – DISPOSIZIONI FINALI	12
Paragrafo 9 – Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione	12
Paragrafo 10 – Cronoprogramma e azioni derivanti dall’adozione del Piano	13
Paragrafo 11 – Adeguamento del Piano e clausola di rinvio	13
Paragrafo 12 – Entrata in vigore	14

TITOLO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Paragrafo 1

Premessa

La Legge 6 novembre 2012, n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" (c.d. Legge Anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali.

Con la stessa legge si è data alla nozione di "corruzione" un significato più ampio rispetto a quello penale comprendendo, oltre ai delitti contro la Pubblica Amministrazione, anche le situazioni in cui si evidenzia un malfunzionamento dell'amministrazione conseguente all'espletamento delle funzioni attribuite per private finalità.

L'"Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche" (di seguito per brevità A.N.AC) (ex CIVIT) è l'Autorità nazionale anticorruzione e ad essa sono stati attribuiti compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa vigente in materia.

Ai sensi delle disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 ciascuna Amministrazione è tenuta ad adottare un proprio "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione" e a nominare il "Responsabile della Prevenzione della Corruzione".

Quest'ultimo provvede alla redazione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione, promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione e assolve a tutti gli adempimenti che la legge prevede in materia.

In fase di prima applicazione della legge n. 190/2012 e con il compito di elaborare e coordinare l'attività di elaborazione stessa del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", con Ordine di Servizio del Direttore Generale n. 03 del 26 settembre 2013 – prot. AREM/2013/1170 si è individuato l'Istruttore Direttivo Amministrativo del Settore "*Rapporti esterni, customer satisfaction*", avv. Carmen Cassano quale "Responsabile Unico della Trasparenza amministrativa e Prevenzione della Corruzione" dell'Agenzia che nel proprio organico non dispone di figure dirigenziali al di fuori del Direttore Generale.

Il presente Piano è redatto ai sensi della legge n. 190/2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito per brevità P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT (ora A.N.AC) n. 72 dell'11 settembre 2013 nonché all'Intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013.

Il presente Piano costituisce documento programmatico dell'Agenzia ed in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha elaborato.

Lo schema del presente Piano è stato oggetto di condivisione con il Direttore Generale dell'Ente e con l'Avvocatura Regionale nell'ambito del Network Istituzionale per gli adempimenti anticorruzione ex legge 190/2012 presso la stessa istituito.

Paragrafo 2

Contenuti e obiettivi del Piano

Così come stabilito dalla legge n. 190/2012 e dal P.N.A., il Piano contiene una mappatura delle attività dell'Agenzia maggiormente esposte al rischio di corruzione e sulla base delle risultanze di questa, la previsione degli strumenti che l'Agenzia intende adottare per la gestione dei rischi ad esse connessi.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10, co. 2 del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 attuativo della legge anticorruzione, il presente Piano è altresì collegato con le misure e gli interventi previsti nel "*Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*" dell'Agenzia, che costituisce una sezione del presente Piano ed è adottato con separato provvedimento.

Il Piano così come redatto viene trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica secondo le modalità stabilite dal Dipartimento stesso ed è comunicato alla Regione in conformità alle indicazioni che saranno fornite.

Esso è inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione trasparente"; è data altresì comunicazione della pubblicazione mediante segnalazione via *e-mail* personale ai dipendenti e ai collaboratori dell'Agenzia affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni in esso contenute.

Il presente Piano, unitamente al Codice di Comportamento dell'Agenzia redatto ex D.P.R. n. 62/2013, verranno altresì portati a conoscenza di eventuali nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Trattandosi della prima istituzione del Piano, esso sarà soggetto ad aggiornamenti e i relativi contenuti potranno subire modifiche e/o integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o regionali competenti secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 11.

Paragrafo 3

Classificazione delle attività e organizzazione dell'AREM


L'A.Re.M.- Agenzia Regionale per la Mobilità - è stata istituita con la L. R. n. 18/2002.

All'A.Re.M. sono demandate le funzioni di supporto alla Regione e all'Osservatorio della mobilità (non ancora costituito) e, ove richiesto, agli enti locali nelle seguenti materie:

- 1) la gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei trasporti;
- 2) la gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e di programmazione dei servizi minimi aggiuntivi, integrati tra loro e con la mobilità privata;
- 3) la gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove richiesto, degli enti locali;
- 4) la stipula di accordi di programma e redazione dei contratti di servizio;
- 5) il controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti;
- 6) la gestione della politica tariffaria;
- 7) l'elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica;
- 8) l'attuazione degli indirizzi del Piano regionale dei trasporti per il sostegno della razionalizzazione logistica;
- 9) la definizione e attuazione di azioni di marketing territoriale per favorire l'installazione nella regione di piattaforme logistiche a valore aggiunto per la distribuzione nei Paesi del Mediterraneo e dell'Area Balcanica;
- 10) la promozione in Italia e all'estero delle risorse di imprenditorialità, tecnologiche e infrastrutture regionali al servizio della logistica.
- 11) la promozione e gestione di progetti innovativi che richiedono una forte concertazione di soggetti pubblici e privati
- 12) la gestione di una banca dati del sistema della mobilità, del sistema della qualità dei servizi e del sistema di informazione alla clientela.

L'A.Re.M. è divenuta operativa nel corso dell'anno 2006 a seguito della nomina del direttore generale, della nomina del Collegio dei Revisori e dell'approvazione della pianta organica (D.G.R. 230/2006, D.P.G.R. 529/2006 e D.G.R. 1825/2006).

La struttura organizzativa dell'A.Re.M. è la seguente:



L'organizzazione dell'A.Re.M. è estremamente semplice e piatta essendo articolata in una figura di vertice (Direttore Generale) che sovrintende direttamente alle sette strutture organizzative, prive di figure apicali, in cui è strutturata l'Agenzia.

Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai Trasporti.

Questo tipo di impostazione organizzativa sarà a breve oggetto di revisione mediante la istituzione di macro aree omogenee per competenze di attività.

Paragrafo 4

Gestione del rischio

Così come stabilito dalla legge n. 190/2012 e dal P.N.A., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con il Direttore Generale dell'Agenzia, ha proceduto alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione nonché all'individuazione, per ciascuna area, dei processi più frequentemente soggetti al verificarsi del rischio corruttivo.

L'individuazione delle aree di rischio è stata eseguita secondo quelle aree individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190/2012 e riprodotte nell'Allegato 2 al P.N.A. sulla scorta delle attività istituzionali svolte dall'Agenzia.

Per ciascun processo sono stati individuati i potenziali rischi corruttivi, la probabilità del verificarsi di tali rischi nonché l'impatto economico, organizzativo e di immagine che l'Amministrazione potrebbe subire nell'ipotesi del verificarsi degli stessi.

La valutazione del grado di rischio è stata condotta con riferimento al rischio attuale a ciascun processo, cioè prima dell'applicazione delle ulteriori misure di prevenzione indicate nel Piano stesso.

L'analisi del rischio e l'individuazione delle misure di prevenzione è stata realizzata dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal Direttore Generale dell'Agenzia.

Nell'Allegato 1 sono individuate le macro aree (A e B) di attività a rischio di corruzione e, per ciascuna area, i singoli processi esposti al rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi (con l'indicazione dei principali fattori di rischio utilizzati per l'individuazione di tali processi), le strutture coinvolte oltre che la ricognizione delle misure di prevenzione già adottate e quelle ulteriori da adottare per ridurre il verificarsi del rischio.

TITOLO II

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Paragrafo 5

Soggetti addetti al controllo e alla prevenzione della corruzione

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno dell'Agenzia sono attribuite al "Responsabile della Prevenzione della Corruzione".

Quest'ultimo è individuato con disposizione di servizio del Direttore Generale dell'Agenzia tra i dipendenti della stessa che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere.

Lo svolgimento delle funzioni del Responsabile in questione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

Il nominativo del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale dell'Agenzia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Di seguito sono elencati i compiti che il Responsabile svolge come disposto dalla L. 190/2012 che lo ha istituito:

- a) propone al Direttore Generale il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;

- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità nel corso della sua esplicazione temporale soprattutto per quanto attiene alle attività ed ai procedimenti esposti a maggior rischio di corruzione;
- d) propone modifiche del Piano anche in corso di vigenza dello stesso qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Agenzia;
- e) cura la diffusione del Codice di comportamento all'interno dell'Agenzia e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- f) segnala al Direttore Generale dell'Agenzia eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- g) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
- h) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
- i) presenta al Direttore Generale la relazione annuale di cui al successivo paragrafo 9;
- j) riferisce al Direttore Generale sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190/2012.

Tutti i dipendenti dell'Agenzia collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l'osservanza del Piano e del Codice di Comportamento dell'Agenzia, segnalandone le eventuali violazioni e le personali situazioni di conflitto di interesse.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Direttore Generale dell'Agenzia hanno facoltà a richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

La mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

Paragrafo 6

Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

6.1 Rinvio alla tabella di analisi del rischio – Paragrafo 4 del Piano

Così come richiesto dalla Legge n. 190/2012, l'AREM adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione sia in fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole misure di prevenzione dei rischi di corruzione nelle attività maggiormente esposte sono sinteticamente elencate nella tabella di cui al precedente paragrafo 4.

A rafforzare gli obiettivi di prevenzione della corruzione, oltre alle misure indicate nella predetta tabella, si richiede a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto disciplinato dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dell'Agenzia.

6.2 Incarichi ed attività non consentiti ai pubblici dipendenti

L'Agenzia provvede all'adozione di apposito atto contenente i criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento degli incarichi di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165 del 2001 nel rispetto di quanto stabilito dall'Intesa raggiunta in sede di Conferenza Unificata del 24 luglio 2013.

In tale atto sono disciplinati i criteri di valutazione ai fini del conferimento dell'autorizzazione, le fattispecie non soggette ad autorizzazione, le attività non autorizzabili in quanto incompatibili con l'impiego pubblico, la procedura di autorizzazione, l'apparato sanzionatorio e le ipotesi di sospensione e revoca dell'autorizzazione.

6.3 Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

Al fine di garantire l'applicazione dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001, l'Agenzia aggiorna gli schemi tipo dei contratti di assunzione del personale mediante l'inserimento della clausola recante il divieto di prestare attività lavorativa sia a titolo di lavoro subordinato sia a titolo di lavoro autonomo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari dei provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Agenzia procede inoltre all'inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, a pena di nullità, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di

lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Agenzia nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

6.4 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in collaborazione con il Responsabile del “*Personale, Contabilità, Bilancio e Finanze*” verifica, per le finalità di cui all'art. 35 *bis* del D. Lgs. n. 165/2001, la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti dell'Agenzia o a soggetti anche esterni a cui l'ente intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento di commesse o di concorso, di incarichi o di altri incarichi previsti dall'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013.

6.5 Obblighi di informazione

I dipendenti informano tempestivamente il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del presente Piano, indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

L'Agenzia è comunque tenuta a dare applicazione alle disposizioni dell'art. 54 *bis* del D. Lgs. 165/2001 in materia di riservatezza della segnalazione di illeciti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione può tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni all'Agenzia, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

6.6 Codice di comportamento

In attuazione delle disposizioni introdotte dal D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 recante il “*Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni*”, l'Agenzia ha provveduto a redigere il proprio Codice di Comportamento dando comunicazione dell'adozione dello stesso mediante pubblicazione di questo sul sito web istituzionale e invio con *e-mail* personale a ciascun dipendente.

Al fine di rendere efficace l'estensione degli obblighi anche ai consulenti esterni in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, co. 2 del suddetto Codice, l'Agenzia dispone l'adeguamento degli schemi-tipo degli atti interni e dei moduli di dichiarazione ad essi riguardanti.

Paragrafo 7

Formazione del personale

La disciplina relativa alla formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione sarà oggetto a partire dall'anno 2014 di attenta valutazione al fine di pianificare, attraverso un Programma, le iniziative formative in materia.

All'interno di tale documento, su indicazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, saranno individuati anche i dipendenti da inserire nei programmi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, gli strumenti e i canali di erogazione della formazione, la quantificazione delle iniziative di formazione specificamente dedicate alla materia della prevenzione della corruzione e le modalità di verifica dell'attuazione delle iniziative formative.

Il Programma delle iniziative formative dovrà prevedere percorsi di formazione di livello generale e percorsi di formazione di livello specifico rivolti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, e a tutti i dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio di corruzione.

Ai fini del contenimento della spesa, nell'organizzazione delle iniziative di formazione sia di livello generale sia di livello specifico si prevede anche il coinvolgimento di operatori interni all'Agenzia in qualità di docenti.

Paragrafo 8

Obblighi di trasparenza

La trasparenza nella Pubblica Amministrazione rappresenta uno degli strumenti di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale alle informazioni riguardanti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni, e nel caso di specie dell'Agenzia, allo scopo di consentire la generale possibilità di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, l'AREM si impegna a dare attuazione agli obblighi di pubblicità previsti dall'Allegato A al D.

Lgs. n. 33/2013, istituendo sul proprio sito istituzionale la sezione “Amministrazione Trasparenza” così come richiesto dalla normativa suddetta.

L’Agenzia recepisce in pieno le norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali agli interessati, così come già previsto dall’art. 1, co. 30 della L. 190/2012, e, successivamente integrato dal c.d. “Accesso civico” disciplinato dagli artt. 5, 6, 7, 8 e 9 del D. Lgs. 33/2013.

L’Agenzia adotterà con provvedimento del Direttore Generale “Il Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” ex art. 10 del D. Lgs. n. 33/2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Piano seppure redatto, con riferimento al primo triennio, in documento separato.

Il “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” definisce le modalità di attuazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia, disciplinando la tipologia e le modalità di attuazione degli obblighi stessi.

Il ridetto Programma è pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione trasparente” e sarà aggiornato con cadenza annuale secondo le modalità specifiche che saranno indicate all’interno del Programma stesso. Dell’aggiornamento sarà data opportuna pubblicità mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale dell’Agenzia nella sezione “Amministrazione Trasparente”.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Paragrafo 9

Report annuale sulle attività di prevenzione della corruzione

Così come stabilito dall’art. 1, co. 14 della L. 190/2012, entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione trasmette al Direttore Generale dell’Agenzia una relazione contenente la rendicontazione dell’attività svolta e i risultati conseguiti e ne cura, altresì, la pubblicazione sul sito istituzionale dell’Agenzia.

Detta relazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1, co. 8 della L. 190/2012 dovrà essere trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica in allegato al “*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione*” dell’anno successivo, nella stessa si deve dare riscontro dell’attuazione del Piano sulla base degli indicatori previsti dal P.N.A..

Paragrafo 10

(Cronoprogramma e azioni derivanti dall'adozione del Piano)

Con il presente Piano e in attuazione agli ulteriori adempimenti disposti dalla L. n. 190/2012, l'Agenzia si impegna ad attuare le attività così come di seguito indicate:

1. Diffusione del presente Piano a tutti i dipendenti dell'Agenzia a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
2. Adeguamento del sito *web* istituzionale dell'Agenzia agli obblighi di pubblicità e informazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013 a cura del Responsabile dei "Sistemi Informatici" dell'Agenzia;
3. Redazione del "*Programma di Formazione*" relativamente alle attività dell'Agenzia maggiormente a rischio corruzione a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
4. Raccolta delle proposte dei dipendenti da inserire nel "*Programma di Formazione*" relativo alle attività a maggior rischio di corruzione a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
5. Predisposizione del "*Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*" dell'Agenzia a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
6. Ricognizione dei procedimenti interni ed esterni di competenza dell'Agenzia nell'ottica di adeguarli agli obblighi richiesti dalla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013, al D. Lgs. 39/2013, alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 165/2001 e ad eventuali successive modificazioni e/o integrazioni alla normativa ora vigente a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Paragrafo 11

Adeguamento del Piano e clausola di rinvio

Il presente Piano potrà subire modifiche e/o integrazioni per esigenze di adeguamento alle possibili future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

Lo stesso sarà monitorato ai fini della sua valida efficacia e aggiornato, modificato e/o integrato ogni qual volta emergano rilevanti variazioni dell'organizzazione o dell'attività dell'Agenzia.

Gli aggiornamenti e le eventuali modifiche e/o integrazioni in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e approvate con provvedimento del Direttore Generale dell’Agenzia.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche e/o integrazioni in corso di vigenza sarà data giusta evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito *web* istituzionale dell’Agenzia nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” nonché mediante segnalazione via *e-mail* personale a ciascun dipendente.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia e, in particolare, le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012, nel D.Lgs. n. 33/2013, nel D. Lgs. n. 39/2013 e nel D. Lgs. 165/2001 alle quali si è fatto riferimento.

Paragrafo 12

Entrata in vigore

Il presente piano, composto di n. 1 Allegato che segue al presente documento, entra in vigore il 31 gennaio 2014.